

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE DAGLI ATTI DI RISCOSSIONE

prof. avv. Paola ROSSI

Università del Sannio

Università Telematica “Giustino Fortunato”

Ricercatrice area fiscale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

- LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'ATTUALE SISTEMA DELLA RISCOSSIONE DEBONO ESSERE INDIVIDUATE NELLA **SOSTANZIALE ARMONIZZAZIONE** DELLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (versamento diretto e ruolo per tutti i tributi tranne quelli locali)
- TRASFORMAZIONE IN SENSO PUBBLICISTICO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE (dalla riscossione delegata a quella diretta)

LA FIGURA **DELL'ESATTORE** ESISTE FIN DALL'UNIFICAZIONE D'ITALIA ED È UN SOGGETTO CHE SI INTERPONEVA TRA L'ENTE IMPOSITORE E I CONTRIBUENTI NELLA FASE DI RISCOSSIONE SULLA BASE DI UN ATTO NEGOZIALE O DI UN PROVVEDIMENTO AMM.VO DI APPROVAZIONE

CONTRATTO DI ESATTORIA POTEVA ESSERE STIPULATO CON PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, ISCRITTE NELL'APPOSITO ALBO NAZIONALE RISERVATO A COLORO CHE PRESENTASSERO DETERMINATI CARATTERI DI STRUTTURA E SOLVIBILITÀ E CHE PRESTASSERO IDONEA CAUZIONE

CON IL CONTRATTO DI ESATTORIA VENIVA AFFIDATA ALL'ESATTORE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI IN UN DETERMINATO AMBITO TERRITORIALE E ALL'ATTO DELLA CONSEGNA DEI RUOLI DA PARTE DELL'UFFICIO L'ESATTORE DIVENTAVA **DEBITORE DELL'INTERO AMMONTARE DEL RUOLO**, AL NETTO DEGLI AGGI, CHE DOVEVA VERSARE ALLE SCADENZE STABILITE ANCORCHÉ NON RISCOSSO (art. 63 T.U. n. 858/63)

A TAL FINE VENIVA DOTATO DI PARTICOLARI POTERI AUTORITATIVI CHE CULMINAVANO NELLA C.D. **ESECUZIONE ESATTORIALE** (in cui l'esattore cumulava la qualità di creditore e di giudice dell'esecuzione)

SOLO DANDO PROVA DI AVER ESPERITO TUTTI I RIMEDI PER RECUPERARE IL PROPRIO CREDITO, L'ESATTORE AVEVA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE QUOTE INESIGIBILI (art. 84 T.U. n. 858/63)

L'AGGIO (compenso per il servizio svolto) VARIAVA IN RAGIONE

- DELL'AMMONTARE DELLE SOMME DA RISCOUOTERE;
- DALL'ATTIVITÀ CHE DOVEVA COMPIERE;
- DA COMUNE A COMUNE;
- DAL RISCHIO INSOLVIBILITÀ' DEI CONTRIBUENTI

CON IL DPR n. 43/1988 È STATO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE IL **SERVIZIO CENTRALE DI RISCOSSIONE** CHE SI AVVALEVA DI AGENTI CHE GESTISCONO IN CONCESSIONE IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI LORO COMPETENZA

DAL 1990 È SCOMPARSA LA FIGURA DELL'ESATTORE (persona fisica) ED È STATA SOSTITITA DAL **CONCESSIONARIO** (persone giuridiche, aziende ed istituti di credito con determinate caratteristiche) CHE CURA LA RISCOSSIONE IN UN ZONA (art. 31 ed estesa ai tributi indiretti)

AI CONCESSIONARI SI APPLICAVANO LE STESSE DISPOSIZIONI DETTATE PER GLI ESATTORI

CON IL D. Lgs. n. 112/99 È STATO RIORDINATO IL SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE E MODIFICATI I CRITERI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, LA MISURA DELL'AGGIO (COMPENSO BASE + PREMIALE) E DISCARICO DELLE QUOTE INESIGIBILI (IN BASE AL PRINCIPIO DEL SILENZIO-ASSENSO), ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DEL NON RISCOSSO PER RISCOSSO, ACCESSO AI DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA ED ARCHIVI INPS, FORMAZIONE TELEMATICA DEI RUOLI, UN'UNICA ISCRIZIONE A RUOLO PER TUTTE LE SOMME DOVUTE

E SONO STATI CONCENTRATI IN CAPO AL MINISTERO I POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO MENSILE SULL'OPERATO DEI CONCESSIONARI

CON L'ART. 3 D.L. n. 203/2005 LE FUNZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE NAZIONALE SONO ATTRIBUITE ALL'AGENZIA, CHE LE ESERCITA TRAMITE **HOLDING EQUITALIA SPA** (51% AGENZIA, 49% INPS) CHE CONTROLLA EQUITALIA GIUSTIZIA, EQUITALIA SERVIZI E LE TRE SOCIETÀ INCARICATE DELLA RISCOSSIONE SU BASE TERRITORIALE (EQUITALIA NORD, CENTRO E SUD)

QUESTE ULTIME SONO ORGANIZZATE IN DIREZIONI REGIONALI E AMBITI PROVINCIALI

SI TRATTA DI UN SOGGETTO PUBBLICO PERCHÉ GESTISCE DENARO PUBBLICO E HA FINI PUBBLICI ED È SOGGETTA AL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

FUNZIONI DI EQUITALIA

ISTITUZIONALE: RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO (SPONTANEA O COATTIVA) E F23 DI TRIBUTI, CONTRIBUTI E SANZIONI DEI SOGGETTI CREDITORI

FACOLTATIVA: RISCOSSIONE SPONTANEA, LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI, ANCHE TERRITORIALI E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE NEL RISPETTO DI PROCEDURE DI GARE AD EVIDENZA PUBBLICA

L'AGENZIA COORDINA L'ATTIVITÀ DI EQUITALIA ATTRAVERSO LA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL'ODG DEL CDA E DELLE DELIBERE DA ASSUMERE NELLO STESSO CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE È SCELTO TRA I MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

L'ART. 1 DPR n. 602/1973 STABILISCE CHE LE IMPOSTE SUI REDDITI SONO RISCOSE MEDIANTE:

A) **RITENUTA DIRETTA**: sono operate dalle amministrazioni pubbliche e si chiamano dirette perché sono fatte dallo stesso creditore;

B) **VERSAMENTI DIRETTI DEL CONTRIBUENTE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE ED ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO**: pagamento delle somme effettuato dal contribuente in esecuzione di un obbligo stabilito dalla legge e in base ad autoliquidazione;

C) **ISCRIZIONE NEI RUOLI**: lo strumento di riscossione in tutte le ipotesi in cui la stessa non avviene mediante ritenuta, versamenti diretti o avviso di accertamento

QUALI SONO LE **RAGIONI** PER CUI IL RUOLO È LA **FORMA ORDINARIA** DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PUBBLICHE?

1. LA SEPARAZIONE CHE IL RUOLO CONSENTE TRA L'ACCERTAMENTO DELL'ENTITÀ DEL CREDITO E LA SUA ESATTORE (che ha portato all'abbandono del sistema per appalto e ha consentito di far addossare il rischio all'esattore e di accordargli poteri derogatori rispetto alla disciplina di diritto comune);
2. **L'ASTRATTEZZA DEL RUOLO**, A RUOLO PUO' ESSERE ISCRITTO OGNI GENERE DI CREDITO (così che il credito, che deve avere rilevanza pubblica, può essere astratto dal relativo titolo costitutivo)

IL RUOLO COSTITUISCE L'**ELENCO ALFABETICO DEI DEBITORI E DEI RELATIVI DEBITI** FORMATO DAL CREDITORE E CONSEGNATO AD UN TERZO (esattore, concessionario, Equitalia s.p.a.) AFFINCHÉ PROVVEDA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE VI SONO ELENCATI (art. 10, co. 1, lett. b) DPR n. 602/73)

AI SENSI DELL'art. 17 D.Lgs. n. 46/99 SI EFFETTUA MEDIANTE RUOLO LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE PREVIDENZIALI

NE SONO ESCLUSE LE **ENTRATE DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI** E QUELLE DEGLI **ENTI TERRITORIALI** (che riscuotono mediante ingiunzione fiscale (r.d. n. 639/1910) svolgendola in proprio o affidandola a terzi con procedura ad evidenza pubblica)

IL MINISTRO DELLE FINANZE PUO' AUTORIZZARE LA RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI CREDITI DELLE SPA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

IL RUOLO È FORMATO DALL'UFFICIO COMPETENTE DISTINTAMENTE PER CIASCUNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN CUI OPERANO GLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ISCRIVENDO TUTTE LE IMPOSTE DOVUTE (a titolo di imposta, sanzioni e interessi) DAI CONTRIBUENTI CHE HANNO DOMICILIO IN TALE AMBITO

I RUOLI SI DISTINGUONO IN **ORDINARI** E **STRAORDINARI** (formati quando vi sia fondato pericolo per la riscossione) DIVENTANO ESECUTIVI CON LA SOTTOSCRIZIONE (anche mediante forma elettronica) DEL TITOLARE DELL'UFFICIO

A SEGUITO DELLA RICEZIONE L'AGENTE PROVVEDE A NOTIFICARE LA CARTELLA DI PAGAMENTO AL CONTRIBUENTE

IN BASE ALLA STABILITÀ DEL TITOLO GIUSTIFICATIVO LE ISCRIZIONI A RUOLO POSSONO ESSERE:

A) **A TITOLO DEFINITIVO:** se relative a imposte o ritenute alla fonte liquidate ex art. 36 bis e ter; redditi dominicali dei terreni determinati in base alla risultanze catastali;

B) **A TITOLO PROVVISORIO:** se relative a imposte, contributi o premi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi dopo la notifica dell'avviso nella misura di 1/3 dei maggiori imponibili accertati;

Ex art. 25 DPR n. 602/73, LA **CARTELLA DI PAGAMENTO** deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero quarto anno successivo se le somme risultano dovute a seguito di controllo ex art. 36 ter, secondo anno successivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio

LA CARTELLA DI PAGAMENTO

- EQUITALIA NOTIFICA LA CARTELLA ATTRAVERSO UN MESSO, UN UFFICIALE DELLA RISCOSSIONE O MEDIANTE Racc. A/R (e richiede imposte, sanzioni, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l'aggio ripartito entro i 60 gg. tra il contribuente (4.65%) e l'ente creditore (4.35%);
- SCADUTO IL TERMINE DI 60 gg. si dovranno pagare gli interessi di mora (4,88% dal 15.5.2015), l'aggio a totale carico del contribuente e le spese per procedure cautelari o esecutive;
- LA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE PUO' ESSERE AMM.VA (ex art. 39 fino alla sentenza di primo grado) O GIUDIZIARIA (ex art. 47 entro 180 gg.);
- EQUITALIA PUO' DISPORRE LA **RATEAZIONE** DELLE CARTELLE FINO AD UN MASSIMO DI 120 RATE MENSILI

Con la sent. n. 19704/2015, le SS.UU. hanno stabilito che, se la cartella di pagamento non sia stata correttamente notificata al contribuente, quest'ultimo può adire le vie giudiziali nel momento in cui ha contezza della pretesa, ovvero quando viene in possesso dell'estratto di ruolo da parte dell'agente della riscossione

Questo non vuol dire che sia impugnabile l'estratto di ruolo, ma che il contribuente può impugnare la cartella e/o il ruolo non validamente notificati facendo applicazione dell'art. 19, co. 3 D.Lgs. n. 546/92 senza aspettare il successivo atto impugnabile e ciò per rispettare il diritto del contribuente a non veder senza motivo compresso o ritardato l'accesso alla tutela giurisdizionale

Tali affermazioni confermano il contenuto della sent. n. 2728/2011 che aveva già sostenuto che, qualora la notifica sia irregolare, il momento iniziale dal quale occorre computare il rispetto dei 60 gg. per la proposizione del ricorso coincide con la data in cui il contribuente ha avuto materiale conoscenza del provvedimento

Quindi innanzitutto bisogna dimostrare la nullità o l'irregolarità della notifica e poi la data dell'estratto di ruolo

Lo stesso principio dovrebbe valere per gli accertamenti esecutivi, per cui la contribuente dovrebbe essere attribuito il diritto a ricorrere contro la presa in carico del credito da parte dell'Agente della riscossione, ovvero dal momento in cui riceve un qualsivoglia documento da cui emerge la presenza di un debito derivante da un accertamento esecutivo

NONCHÉ, DAL 1.1.2013, EQUITALIA PUO' **SOSPENDERE** LA RISCOSSIONE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE ENTRO 90 gg.(**60 gg.**) DALLA NOTIFICA DEL PRIMO ATTO DELLA RISCOSSIONE DI UNA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE IN CUI VIENE DOCUMENTATO CHE L'ATTO EMESSO DALL'ENTE CREDITORE È INTERESSATO DA:

- prescrizione o decadenza;
- provvedimento di sgravio;
- sospensione amm.va o giudiziaria;
- sentenza di annullamento;
- pagamento del debito effettuato prima della formazione del ruolo;
- qualsiasi causa di non esigibilità del credito sotteso (**eliminato – art. 1 schema D.Lgs. n. 185 bis**)

entro 10 gg. dalla presentazione della dichiarazione del debitore, l'agente trasmette il tutto all'ente creditore il quale se non risponde entro 220 gg. le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto. **E' vietata la reiterazione della sospensione**

LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

PRIMA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO DEI TRIBUTI DERIVANTI

- dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni;
- dai controlli sui versamenti;
- dai controlli formali

il contribuente deve essere informato ed invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti mediante una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni ed interessi

Può essere inviata una **comunicazione di regolarità** o al domicilio del contribuente o agli intermediari

ovvero di **irregolarità** con Racc. A/R al domicilio del contribuente o all'intermediario

SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA **FONDATEZZA DELLA COMUNICAZIONE** PUO' REGOLARIZZARE LA SUA POSIZIONE PAGANDO ENTRO 30 gg. DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE TRAMITE F24 PRECOMPILATO

- nel caso di **controlli automatici** l'imposta, gli interessi e la sanzione di 1/3 del 30%;
- nel caso di **controlli formali** l'imposta, gli interessi e le sanzioni nella misura di 2/3 del 30%

SE IL CONTRIBUENTE NON RICONOSCE LA **FONDATEZZA DELLA COMUNICAZIONE** PUO' RIVOLGERSI A QUALSIASI UFFICIO DIMOSTRANDO LA FONDATEZZA DEI DATI DICHIARATI

SE L'UFFICIO RETTIFICA, DALLA DATA DELLA NUOVA COMUNICAZIONE DECORRONO I 30 gg. PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO, TERMINE TRASCORSO IL QUALE SI AVVIA IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE A RUOLO

È POSSIBILE RATEIZZARE LE SOMME RICHIESTE MEDIANTE LE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

- fino a € 5.000 le somme possono essere rateizzate fino ad un massimo di 6 **(diventano 8 – art. 2)** rate trimestrali;
- oltre i € 5.000 le somme possono essere rateizzate fino ad un massimo di 20 rate trimestrali

la prima rata va versata entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.

Con la L. n. 214/2011

- è stato eliminato l'obbligo di prestare garanzia nei casi in cui somme da rateizzare sono superiori a € 50.000;
- si può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso nel caso di ritardato pagamento delle rate successive alla prima (si applica alle rateazioni in corso al 28.12.2011)

IL MANCATO PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA ENTRO 30 gg. DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, O ANCHE DI UNA RATA DIVERSA DALLA PRIMA ENTRO IL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA RATA SUCCESSIVA, FA PERDERE IL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE, CON LA CONSEGUENZA CHE TUTTO QUANTO ANCORA DOVUTO VIENE ISCRITTO A RUOLO

IL PAGAMENTO TARDIVO DI UNA RATA DIVERSA DALLA PRIMA (ma entro il termine di pagamento della rata successiva) COMPORTA L'ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SANZIONE DEL 30% PIU' GLI INTERESSI LEGALI (pari al 2,5%)

L'ACCERTAMENTO ESECUTIVO

D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 30 LUGLIO 2010 n. 122

IL DECRETO, CONTENENTE
«**MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE
FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA**»,
È COMPOSTO DA 56 ARTICOLI,
RIPARTITI IN TRE TITOLI

IL TITOLO II (artt. da 18 a 39)
RECA LE NORME IN MATERIA DI «**CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA**»

ART. 29, co. 1, lett. a) D.L. n. 78/2010

GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DELLE II. DD., DELL'IRAP E DELL'IVA ED IL CONNESSO PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

DOVRANNO CONTENERE L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE, ENTRO IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO, ALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI IMPORTI NEGLI STESSI INDICATI OVVERO, IN CASO DI TEMPESTIVA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO, DEGLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO PROVVISORIO STABILITI DALL'ART. 15 DPR n. 602/1973

ART. 29, co. 1, lett. b) D.L. n. 78/2010

TALI ATTI DIVENTANO **ESECUTIVI** DECORSI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA E DEVONO RECARE L'AVVERTIMENTO CHE, DECORSI 30 GIORNI DAL TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO, LA RISCOSSIONE DELLE SOMME RISULTANTI DAGLI AVVISI È AFFIDATA IN CARICO AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ANCHE AI FINI DELL'ESECUZIONE FORZATA

VIENE ELIMINATA LA FASE DELL'ISCRIZIONE A RUOLO, PER CUI L'AGENTE, SULLA BASE DEL TITOLO ESECUTIVO COSÌ FORMATO E SENZA PREVIA NOTIFICA DELLA CARTELLA, PUÒ PROCEDERE ALL'ESECUZIONE FORZATA

IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, L'AGENTE, SULLA BASE DEL TITOLO ESECUTIVO COSÌ FORMATOSI PROCEDERÀ ALL'**ESPROPRIAZIONE FORZATA**, UTILIZZANDO I POTERI E LE MODALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO

SOLTANTO QUALORA LA PROCEDURA NON SIA AVVIATA ENTRO UN ANNO DALLA NOTIFICA DEGLI ATTI DI CUI ALLA LETT. A), L'ESPROPRIAZIONE DOVRÀ ESSERE PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DI UN'**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE** ENTRO 5 GIORNI L'ESPROPRIAZIONE FORZATA DEVE ESSERE AVVIATA, A **PENA DI DECADENZA**, ENTRO IL 31.12 DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L'ACCERTAMENTO E' DIVENUTO DEFINITIVO

LA NUOVA DISCIPLINA SI APPLICA A PARTIRE
DAGLI AVVISI EMESSI DAL **1° OTTOBRE 2011**,
RELATIVI AI PERIODI D'IMPOSTA IN CORSO
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2007 E SUCCESSIVI

LA lett. h) del co. 1 dell'art. 29 PREVEDE CHE, CON
REGOLAMENTO DA ADOTTARE AI SENSI dell'art.
17, co. 2 L. n. 400/1988, SIANO INTRODOTTE DISPOSIZIONI
FINALIZZATE A RAZIONALIZZARE LE PROCEDURE DI
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME DOVUTE A
SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE, CONTROLLO E
ACCERTAMENTO SIA AI FINI DELLE II.DD., DELL'IVA E
DEGLI ALTRI TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA E
DELLE ALTRE ENTRATE RISCUOTIBILI A MEZZO RUOLO

LA NUOVA DISCIPLINA **RIGUARDA ESPRESSAMENTE**

GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DALL'AGENZIA AI FINI
II.DD., IRAP, IVA ED IL CONNESSO PROVVEDIMENTO DI
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

GLI ATTI DA NOTIFICARE AL CONTRIBUENTE,
SUCCESSIVAMENTE ALL'ORIGINARIO AVVISO, NEI CASI IN CUI
SIA NECESSARIO **RIDETERMINARE GLI IMPORTI DOVUTI**
TALI AVVISI CONTERRANNO L'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE
AL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI RIDETERMINATI E SARANNO
NOTIFICATI AL CONTRIBUENTE ANCHE MEDIANTE
RACCOMANDATA A/R

LA NUOVA DISCIPLINA RIGUARDA, **QUANTO AI TRIBUTI**,
GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI AI FINI DELLE
II.DD., DELL'IRAP E DELL'IVA

L'IRAP E' STATA TESTUALMENTE INCLUSA NELL'ART.
29 SOLO **CON IL D.L. n. 70/2011**, MA ALLE STESSE
CONCLUSIONI ERA GIUNTA L'AGENZIA NELLA CIRC. n.
4/E DEL 2011 E LA DOTTRINA, CHE NE AVEVA TROVATO
CONFERMA NELL'art. 25, co. 1 D.Lgs. n. 446/97,
SECONDO CUI PER L'ACCERTAMENTO E LA
RISCOSSIONE DELL'IRAP SI APPLICANO LE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

LA NUOVA DISCIPLINA **NON RIGUARDA TUTTI I TRIBUTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELL'ART. 29**,
COME I TRIBUTI DOGANALI, I TRIBUTI INDIRECTI DIVERSI DALL'IVA (registro, ipocatastali e successioni), I TRIBUTI LOCALI, OLTRE A TUTTE LE ALTRE ENTRATE, NON TRIBUTARIE, RISCOUOTIBILI IN BASE AL RUOLO

FATTA ECCEZIONE PER TUTTE LE SOMME A QUALUNQUE TITOLO DOVUTE ALL'INPS, PER LE QUALI L'ART. 30 D.L. n. 78/2010 HA PREVISTO CHE, A PARTIRE DALL'1.1.2011, L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE SIA EFFETTUATA MEDIANTE LA NOTIFICA DI UN **AVVISO DI ADDEBITO** CON VALORE DI TITOLO ESECUTIVO

**RIGUARDO AGLI ATTI DI IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI, LA NUOVA DISCIPLINA RISULTA
APPLICABILE SOLO A QUELLI CHE RISULTANO
CONNESSI AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO. E TALI
SONO:**

**GLI ATTI IN CUI LE SANZIONI SONO IRROGATE, SENZA
PREVIA CONTESTAZIONE, CON ATTO CONTESTUALE
ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO (art. 17, co. 1 D.Lgs. n.
472/97)**

**MA NON GLI ATTI IN CUI LE SANZIONI SONO
CONTESTATE ATTRAVERSO LA PREVIA NOTIFICA DI UN
SEPARATO ATTO DI CONTESTAZIONE DELLA
SANZIONE (art. 16 D. Lgs. n. 472/97)**

LA NUOVA DISCIPLINA **NON RIGUARDA** TUTTI I CASI IN CUI IN MATERIA DI II.DD., IRAP ED IVA L'AGENZIA NON PROCEDA MEDIANTE AVVISO DI ACCERTAMENTO

I CASI DELLE LIQUIDAZIONI E DEI CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI (art. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72)

I CASI DELLE SOMME RISULTANTI DALLE COMUNICAZIONI AVENTI AD OGGETTO L'ESITO DELLE ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (art. 1, co. 412 L. n. 311/04)

L'ATTO IMPOSATIVO CUMULA IN SE' TRE DISTINTE
FUNZIONI

DI ATTO IMPOSITIVO;

DI TITOLO ESECUTIVO;

DI PRECETTO

L'art. 29 SI PREOCCUPA DI DEFINIRNE IL CONTENUTO
INIZIANDO DA QUELLO PROPRIO DEL **PRECETTO**

La lett. a) RICHIEDE CHE L'AVVISO CONTENGA **L'INTIMAZIONE
AD ADEMPIERE** NONCHÉ **L'AVVERTIMENTO** CHE IN
MANCANZA SI PROCEDERÀ AD ESECUZIONE FORZATA

L'AVVISO CONTIENE DUE ELEMENTI CHE SINO AL D.L. n.
78/10 DOVEVANO ESSERE ENTRAMBI PRESENTI NELLA
CARTELLA DI PAGAMENTO (art. 25, co. 2 DPR n. 602/73)

LA NUOVA DISCIPLINA SI DISTINGUE DA QUELLA DETTATA PER LA CARTELLA, IN QUANTO IL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO È DALL'art. 29 NON IDENTIFICATO IN UN **TERMINE FISSO**, MA **MOBILE**, QUINDI ENTRO:

60 gg. DALLA NOTIFICA DELL'AVVISO, E QUANDO QUESTO TERMINE È SOSPESO ANCHE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO RISULTA SOSPESO

TALE CIRCOSTANZA SI VERIFICA:

NEL CASO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ADESIONE (art. 6 D.Lgs. n. 218/97);

NEL CASO IN CUI IL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO CADE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI (L. n. 742/1969);

NEI CASI IN CUI SIA NECESSARIO EMETTERE UN AVVISO DI RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME

IL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO È INVECE **FISSO** NEL CASO DEGLI :

- ATTI SUCCESSIVI ALL'ACCERTAMENTO CON CUI SI RIDETERMINANO GLI IMPORTI DOVUTI, IN CUI IL VERSAMENTO DELLE SOMME DEVE AVVENIRE ENTRO 60 gg. DAL RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA;
- NEL CASO DI GRAVE PERICOLO PER LA RISCOSSIONE (lett.c). IN QUESTO CASO LA RISCOSSIONE INTEGRALE DI IMPOSTE, INTERESSI E SANZIONI PUO' ESSERE AFFIDATA IN CARICO ALL'AGENTE DECORSI 60 gg. DALLA NOTIFICA. ED UNA VOLTA AFFIDATE, NEL CASO IN CUI SI RISCONTRI IL FONDATA PERICOLO, NON OPERA NE' LA SOSPENSIONE DI 180 gg. , NE' GLI VIENE COMUNICATO L'AFFIDAMENTO DELLE SOMME.

OLTRE AD ASSUMERE NATURA DI PRECETTO, L'ATTO IMPOESATTIVO ACQUISTA ANCHE QUELLA DI **TITOLO ESECUTIVO** (tipica del ruolo art. 12 DPR n. 602/73), E LA lett. b) DETTA I **REQUISITI** E I **TERMINI** PER ATTRIBUIRE ALL'ATTO TALE EFFICACIA

LA lett. b) SUBORDINA L'ESECUTIVITÀ
AL DECORSO DI 60 gg. DALLA **NOTIFICA** (art. 60 DPR N. 600/73);
E ALL'AVVERTIMENTO CHE DECORSI ULTERIORI 30 gg. LA RISCOSSIONE DELLE SOMME E' AFFIDATA ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE , IL QUALE INFORMA CON RACCOMANDATA DI AVER PRESO IN CARICO LE SOMME (art. 8, co. 12 D.L. n. 16/2012)

PRIMA DI TALE DATA L'AZIONE ESECUTIVA È **IMPROCEDIBILE** E NON POSSONO ESSERE PROPOSTE AZIONI CAUTELARI O CONSERVATIVE PREVISTE DALLE NORME ORDINARIE A TUTELA DEL CREDITO

LA PREVISIONE DI QUESTO ULTERIORE TERMINE PER LA CONSEGNA DEL CARICO ALL'AGENTE ASSUME RILEVANZA CON RIFERIMENTO ALLA **RICHIESTA DI RATEAZIONE**. QUEST'ULTIMA, INFATTI, PU ESSERE CONCESSA SOLO DOPO AFFIDAMENTO, QUINDI SOLTANTO DOPO CHE IL CONTRIBUENTE SIA DIVENTATO **MOROSO** NEI CONFRONTI DELL'ERARIO (a differenza di quanto si verificava ante modifica in cui il contribuente dopo la notifica della cartella aveva 60 gg. per fare richiesta all'agente senza che il suo debito fosse scaduto)

LA L. n. 106/2011 HA POI INTRODOTTO UN'ULTERIORE **IPOTESI DI IMPROCEDIBILITÀ** DELL'AZIONE ESECUTIVA DOVUTA ALL'OPERARE DELLA SOSPENSIONE *ope legis* DELL'ESECUZIONE FORZATA PER UN PERIODO DI 180 GG. DALL'AFFIDAMENTO DEL CARICO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (sempre nel termine di 180 gg. deve essere decisa l'istanza di sospensione giudiziale ex art. 47, co. 5 bis D.Lgs. n. 546/92)

TALE SOSPENSIONE **NON È TOTALE** IN QUANTO LA lett. b) VI SOTTRAE LE AZIONI CAUTELARI E CONSERVATIVE (sequestro, iscrizione di ipoteca e fermo) PREVISTE DALLE NORME ORDINARIE A TUTELA DEL CREDITO

QUANTO AGLI IMPORTI **OGGETTO DI VERSAMENTO**, SARANNO DIVERSI A SECONDA CHE QUEST'ULTIMO SIA **EFFETTUATO O MENO NEI TERMINI**

NEL CASO DI **VERSAMENTO TEMPESTIVO**, IL CONTRIBUENTE SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE:

- LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA;
- GLI INTERESSI PER RITARDATA ISCRIZIONE A RUOLO (art. 20 DPR n. 602/73);
- E, IN CASO DI OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ATTO, LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI SANZIONE

NEL CASO DI **RICORSO IN COMMISSIONE**, IL CONTRIBUENTE SARÀ TENUTO A VERSARE:

- UN TERZO DEGLI IMPONIBILI ACCERTATI E I RELATIVI INTERESSI, ESCLUDENDO LE SANZIONI

NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE NON ADEMPIA ALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO, SI RENDERANNO DOVUTI

GLI ONERI AGGIUNTIVI COLLEGATI ALLA **TARDIVITÀ DEL VERSAMENTO** (lett. f), E TALI SONO

- GLI INTERESSI DI MORA (art. 30 DPR n. 602/73);
- L'AGGIO DI RISCOSSIONE (art. 17, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 112/99);
- ED AL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLE EVENTUALI PROCEDURE ESECUTIVE INTRAPRESE

LA FASE ESECUTIVA PUÒ ESSERE AVVIATA SPIRATO IL TERMINE ULTIMO DI PAGAMENTO + 30 gg. PER L’AFFIDAMENTO DEL CREDITO + 180 gg. (fatta eccezione dei casi di affidamento anticipato o di fondato pericolo sopravvenuto dopo l’affidamento)

DECORSO ANCHE TALE TERMINE, L’AGENTE POTRÀ DIRETTAMENTE PROCEDERE AD ESPROPRIAZIONE FORZATA, E DECORSO **UN ANNO** DALLA NOTIFICA DELL’ACCERTAMENTO, L’ESPROPRIAZIONE DEVE PRECEDUTA DALLA NOTIFICA DI UN APPOSITO AVVISO CONTENENTE L’INTIMAZIONE AD ADEMPIERE (art. 50 DPR n. 602/73). IN OGNI CASO L’ESPROPRIAZIONE DEVE ESSERE AVVIATA, **A PENA DI DECADENZA**, ENTRO IL 31.12 DEL III ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L’ACCERTAMENTO È DIVENUTO DEFINITIVO

L'ATTRIBUZIONE DELLA NATURA DI TITOLO ESECUTIVO AI NUOVI AVVISI NON ESCLUDE IL RICONOSCIMENTO IN CAPO AL CONTRIBUENTE DEGLI **ORDINARI MEZZI DI TUTELA CAUTELARE**

PERTANTO POTRÀ CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELL'ATTO

- **IN VIA AMMINISTRATIVA** (ex art. 39 DPR n. 602/73) E FINO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CTP;
- **IN VIA GIURISDIZIONALE** (istanza che ex art. 47, co. 5 bis deve essere decisa entro 180 gg. dalla presentazione)

La lett. g), co. 1 dell'art. 29 PREVEDE CHE LA DILAZIONE DI PAGAMENTO (art. 19 DPR n. 602/73) POSSA ESSERE CONCESSA SOLO DOPO L'AFFIDAMENTO DEL CARICO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUESTO VUOL DIRE CHE:

- IL CONTRIBUENTE PUÒ CHIEDERE LA DILAZIONE SOLO DOPO CHE IL TERMINE DI PAGAMENTO SIA SCADUTO, QUINDI SIA GIÀ DIVENUTO **MOROSO**;
- QUESTO VUOL DIRE CHE LE SOMME DOVUTE SARANNO MAGGIORATE DEGLI INTERESSI DI MORA, DELL'AGGIO E DEL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALLE EVENTUALI PROCEDURE ESECUTIVE INTRAPRESE

NEI CASI DI **OMESSA O IRRITUALE NOTIFICA** DELL'AVVISO ESECUTIVO, IL CONTRIBUENTE SARÀ COSTRETTO:

- AD IMPUGNARE L'ATTO SUCCESSIVO ALL'AVVISO, CHE È COSTITUITO DAL **PIGNORAMENTO**. MA ex art. 2 D.Lgs. n. 546/92 LE CONTROVERSIE RELATIVE AGLI ATTI DELL'ESECUZIONE FORZATA TRIBUTARIA (successivi alla notifica della cartella di pagamento) RESTANO ESCLUSI DALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA;
- PER TALI CONTROVERSIE CONTINUA AD APPLICARSI l'art. 57 DPR n. 602/73 CHE NON AMMETTE AZIONI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (di cui all'art. 615 c.p.c.) NE' AGLI ATTI ESECUTIVI (di cui all'art. 617 c.p.c.) RELATIVE ALLA REGOLARITÀ FORMALE E ALLA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO (mentre l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto)

DEVE ESSERE CHIARITO SE LE CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA VALIDITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO E/O ALLA REGOLARITÀ FORMALE DELLA NOTIFICA DEI NUOVI AVVISI DI ACCERTAMENTO RIENTRINO:

- NELLA GIURISDIZIONE DEL **GIUDICE TRIBUTARIO**

OVVERO

- NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO (ammettendo opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.) E CHE IN OGNI CASO SIANO ASSICURATI AL CONTRIBUENTE MEZZI DI TUTELA EQUIVALENTI A QUELLI SINO AD OGGI VIGENTI

- IL CONTRIBUENTE DOVREBBE PAGARE E SUCCESSIVAMENTE CHIEDERE IL RIMBORSO DI QUANTO VERSATO SALVA AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PER ILLEGITTIMA ESECUZIONE FORZATA DA ESERCITARSI NEI CONFRONTI DELL'ENTE IMPOSITORE (e non dell'agente della riscossione)
- SI IMPUGNA L'ATTO IMPOESATTIVO DINANZI AL GIUDICE TRIBUTARIO (anche se tardivamente) PER CHIEDERE LA REMISSIONE IN TERMINI
- OVVERO SONO STATE RIPROPOSTE LE SOLUZIONI GIÀ IPOTIZZATE PER IL CASO DI OMESSA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

- OSSIA QUELLA DI AMMETTERE LA PROPONIBILITÀ AVVERSO IL PIGNORAMENTO DELL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ex art. 617 c.p.c.)
- OVVERO RITENERE IMPUGNABILI DINANZI LE COMMISSIONI IL PIGNORAMENTO DA CONSIDERARE COME SURROGATO DELL'AVVISO DI MORA
- OVVERO, UNA VOLTA AVUTA NOTIZIA DELL'AFFIDAMENTO OVVERO SUBITO IL PIGNORAMENTO, SI IMPUGNA L'AVVISO DINANZI LE COMM.NI CHIEDENDONE LA NULLITÀ E/O DI INFONDATEZZA A SECONDA CHE L'UFFICIO SIA O MENO DECADUTO DALL'AZIONE DI ACCERTAMENTO

- IL SISTEMA È OGGI RAZIONALE SOLO NELLE IPOTESI IN CUI L'UFFICIO DEBBA NOTIFICARE DEGLI ATTI DI RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI, OVVERO QUALORA FACESSE UN UTILIZZO SISTEMATICO DELLE COMUNICAZIONI NON OBBLIGATORIE PRIMA DI AVVIARE L'ESECUZIONE FORZATA, IN QUANTO IN QUESTO MODO IL CONTRIBUENTE NON RESTEREBBE PRIVO DI TUTELA
- AD OGGI LA SITUAZIONE È NEL SENSO CHE MENTRE LE CONTROVERSIE SUL TITOLO SONO DI COMPETENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO, QUELLE SULL'ESECUZIONE (e sugli eventuali danni) SONO DEMANDATE AL GIUDICE ORDINARIO, IN QUANTO NON DEVE CONOSCERE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA PRETESA IMPOSITIVA MA SOLO DELLA RISCOSSIONE DI UN CREDITO

D.LGS. 24 settembre 2015, n. 159

Sospensione legale della riscossione

Con riferimento alla sospensione legale della riscossione, disciplinata nell'art. 1, comma 537 e seguenti, legge n. 228/2012, il decreto dispone che il termine per la presentazione dell'istanza all'agente della riscossione sia anticipato da 90 a 60 giorni a pena di decadenza.

Inoltre, la presentazione della dichiarazione da parte del debitore avviene esclusivamente con modalità telematiche da definire con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

Al fine di evitare la presentazione di istanze meramente dilatorie viene poi cancellata la "clausola aperta" che consentiva di richiedere la sospensione in virtù di "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito". Tale previsione, chiarisce la relazione illustrativa, è tesa a evitare il possibile uso strumentale dell'istituto. Con la medesima finalità si introduce il divieto di reiterazione della dichiarazione.

Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento

Passa da 6 a 8 il numero minimo di rate per la rateizzazione degli avvisi bonari ed estende da 12 a 16 il periodo massimo di dilazione degli accertamenti con adesione. Nel dettaglio, gli avvisi bonari potranno essere dilazionati in un massimo di 8 rate trimestrali per importi non superiori a 5.000 euro, ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali se di importo superiore

La dilazione degli accertamenti con adesione e delle somme dovute in caso di acquiescenza passa da 12 a 16 rate con riferimento ad importi superiori a 50.000 euro.

Tra le altre novità viene uniformato il termine di scadenza delle rate successive alla prima, individuando lo stesso nell'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Le nuove regole sulla rateazione non operano in relazione agli atti di adesione, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto

Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo

Con il nuovo art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973 si introduce il principio del lieve inadempimento nelle rateazioni degli avvisi bonari e degli atti di accertamento. I contribuenti, infatti, non decadranno dal beneficio della rateazione qualora, alternativamente, si verifichi un pagamento insufficiente di importo non superiore al 3% della rata e comunque a 10.000 euro ovvero, se si tratta della prima rata, in caso di ritardato pagamento di non oltre 7 giorni (rispetto ai 5 previsti nella prima versione del decreto)

Resta inoltre confermata la validità della rateazione se l'omissione di una rata viene regolarizzata, mediante ravvedimento operoso, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

Termini per la notifica delle cartelle di pagamento (casi particolari)

Il decreto definisce puntualmente i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento nell'ambito delle procedure di risoluzione della crisi d'impresa. In particolare, in deroga all'art. 25, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973, il concessionario della riscossione è tenuto a notificare la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

- alla pubblicazione del decreto di revoca o mancata approvazione del concordato preventivo, ovvero dalla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato, per quanto riguarda i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato;

Termini per la notifica delle cartelle di pagamento (casi particolari)

- alla scadenza del termine di cui all'art. 182-ter, comma 7, della legge fallimentare, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento, con riferimento ai crediti rientranti negli accordi di ristrutturazione dei debiti non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale;
- alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo o della proposta di piano del consumatore, per quanto riguarda i crediti non ancora iscritti a ruolo anteriori alla data di pubblicazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta.

Concentrazione della riscossione nell'accertamento

Intervenendo sull'art. 29, D.L. n. 78/2010, viene modificata la previsione che attribuisce la qualifica di titolo esecutivo all'avviso di accertamento trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto, collegando il suddetto effetto al termine utile per la proposizione del ricorso.

Viene poi cancellata la sospensione legale dell'esecuzione rispetto ad atti di accertamento esecutivi non impugnati e, dunque, in presenza di affidamento di somme dovute a titolo esecutivo

In un'ottica di semplificazione del flusso informativo, il decreto introduce la possibilità che la comunicazione di avvenuto affidamento delle somme da parte dell'ente creditore all'agente della riscossione possa essere recapitata al debitore, oltre che con raccomandata semplice, anche con posta elettronica ordinaria o certificata. Da ultimo viene eliminata la previsione di decadenza per l'esercizio dell'attività esecutiva in precedenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Sospensione amministrativa e giudiziale della riscossione

La sospensione delle sanzioni conseguenti alla condotta illecita penalmente rilevante dei professionisti (quali commercialisti e avvocati), prevista dall'art. 1, legge n. 423/1995, sarà svincolata dal preventivo pagamento delle imposte da parte del contribuente potenzialmente truffato. In un'ottica più generale, inoltre, il decreto riscrive le fasi procedurali per l'ottenimento della sospensione, in relazione alla quale viene eliminato l'obbligo per il contribuente di prestare opportuna garanzia

I termini di prescrizione e di decadenza previsti per l'irrogazione delle sanzioni e per la relativa riscossione saranno sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il giudizio penale o civile a carico del professionista.

Rateazione dell'imposta di successione

Con la sostituzione dell'intero art. 38, D.Lgs. n. 346/1990, vengono uniformate le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell'imposta di successione alle novità introdotte dal decreto, inclusa l'applicabilità del nuovo art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973 in materia di lieve inadempimento

In base alla normativa vigente, per accedere alla rateazione deve essere effettuato un versamento non inferiore al 20% dell'imposta liquidata e, per l'importo residuo, è possibile richiedere la dilazione del pagamento per un periodo massimo di 5 anni (con rate annuali), a partire dall'apertura della successione. Le novità introdotte prevedono che il debito residuo possa essere dilazionato in 8 rate trimestrali, ovvero fino a 12 rate in caso di importi superiori a 20.000 euro. La rateazione non è comunque consentita per debiti inferiori a 1.000 euro

Preclusione alla autocompensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi

L'art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010, ha introdotto un generale divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Il decreto aggiunge un inciso in base al quale i crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso secondo le regole previste dalle singole leggi d'imposta

La precisazione, spiega la relazione illustrativa, si rende necessaria per scongiurare il pericolo che, simulando un'errata compensazione (ad esempio utilizzando un credito erariale per pagare un debito di diversa natura iscritto a ruolo), possa essere aggirato il sistema di garanzie ordinariamente adottato per il rimborso dei crediti d'imposta.

Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione

Cambia il meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione. Oltre a una modifica nella denominazione (da aggio a “oneri di riscossione e di esecuzione”) si segnala una sostanziale modifica nei criteri di calcolo. Dall’attuale aggio dell’8%, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2015, si passerà a un sistema modulare a seconda della tempestività del pagamento. In particolare, si prevede una quota a carico del contribuente pari al 3% sulle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella (rispetto all’attuale 4,08%). La percentuale sale al 6% in caso di pagamento decorsi oltre 60 giorni dalla notifica della cartella, da computare ricomprendendo in questo anche i relativi interessi di mora

L’onere di riscossione scende, infine, all’1% in caso di versamento delle somme prima della notifica della cartella di pagamento (ad esempio nell’ipotesi di riscossione spontanea delle somme contestate con avvisi bonari)

Dilazioni di pagamento

Per somme di importo non superiore a 50.000 euro la facoltà di rateazione è riconosciuta dietro semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme di importo superiore a 50.000 euro, la dilazione potrà essere concessa solo qualora il contribuente fornisca adeguata documentazione

La presentazione della domanda, inoltre, impedirà l'iscrizione di ipoteca e di apposizione del fermo amministrativo, pur restando salvi i vincoli già iscritti alla data di concessione della rateazione

Un'altra novità riguarda la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateazione in caso di intervenuta decadenza dai piani di dilazione concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione. Ciò a patto che, al momento di presentazione dell'istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di presentazione, siano integralmente saldate

Dilazioni di pagamento

In tale circostanza la nuova dilazione sarà riconosciuta per un numero di rate non superiore a quello corrispondente alle rate non ancora scadute del vecchio piano. Tuttavia, a fronte di questa nuova possibilità, è disposto che la decadenza dai piani di rateazione si verifichi con il mancato pagamento di sole 5 rate anche non consecutive (rispetto alle attuali 8)

Un'altra novità da accogliere con favore riguarda gli effetti della sospensione amministrativa o giudiziale di un carico dilazionato. Nello specifico, si prevede che allo scadere del periodo di sospensione il debitore possa richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi maturati, fino a un massimo di 72 rate.

Dilazioni di pagamento

Nelle disposizioni transitorie si prevede che le nuove norme sulle dilazioni di pagamento si applichino alle rateazioni/dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, nonché ai piani decaduti nei 24 mesi antecedenti a tale data. Nella sostanza, dunque, la norma introduce a regime la possibilità di riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti nei due anni precedenti. In tale circostanza, tuttavia, la decadenza automatica dal beneficio della rateazione si verificherà con il mancato pagamento di sole 2 rate, anche non consecutive, del carico oggetto di nuova rateazione

Infine, in accoglimento delle richieste formulate dalla Commissione Finanze della Camera, il decreto introduce la facoltà per i contribuenti di ricorrere alla domiciliazione bancaria per i pagamenti rateizzati dovuti all'agente della riscossione

Autotutela

In caso di annullamento o revoca parziale di un atto contestato in autotutela il contribuente potrà avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto. Tale facoltà è subordinata alla rinuncia alla lite da parte del contribuente. Nel caso in cui il ricorso sia già stato proposto è stabilito che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno sostenute. Le nuove regole non sono applicabili alla definizione agevolata delle sole sanzioni

Infine si prevede che l'atto di autotutela parziale non sia autonomamente impugnabile. Ciò in quanto, spiega la relazione illustrativa, ci si trova di fronte ad una rettifica dell'originaria pretesa impositiva e non di un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato

Sospensione del termini per eventi eccezionali

In caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, previdenziali e assicurativi, sono parallelamente sospesi tutti i termini relativi agli adempimenti di natura processuale in favore dei contribuenti, nonché quelli relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso in favore dei diversi enti coinvolti. È inoltre sancito il divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante il predetto periodo di sospensione

I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori aventi sede nei territori colpiti da eventi eccezionali e scadenti entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale si verifica la sospensione saranno automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

La norma prevede, infine, un termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione

Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo

Si introduce una revisione della misura del tasso d'interesse per il versamento, la riscossione e il rimborso dei tributi. Quest'ultimo dovrà essere determinato preferibilmente in una misura unica compresa tra lo 0,5 e il 4,5%, determinata con decreto del Ministero dell'Economia

L'ultima versione del decreto, inoltre, cancella la proposta di modifica dell'art. 30, D.P.R. n. 602/1973 per effetto della quale, ripristinando la normativa previgente al D.L. n. 70/2011, gli interessi di mora avrebbero potuto essere conteggiati ricomprendendo anche sanzioni e interessi (c.d. anatocismo esattoriale)

Notifiche a mezzo PEC

Viene esteso l'utilizzo della posta elettronica certificata nelle procedure di notifica delle cartelle esattoriali. Dal 1° giugno 2016 per ditte individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi la notifica delle cartelle avverrà esclusivamente in modalità elettronica. Per i privati cittadini, invece, il ricorso alla posta certificata sarà limitato ai soli contribuenti che ne facciano richiesta.

Nel caso in cui l'indirizzo risultasse non valido o inattivo la notifica dovrà eseguirsi mediante deposito dell'atto presso la Camera di commercio territorialmente competente e pubblicazione sul sito web della CCIAA. Il contribuente sarà reso edotto di tale circostanza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno

I POTERI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE A TUTELA DEL CREDITO

- L'ADR GODE DI AMPI POTERI AL FINE DI TUTELARE IL CREDITO ERARIALE, POTERI STRUMENTALI NON ALLA RICERCA DI MATERIA IMPONIBILE, MA A GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DELLA RISCOSSIONE. A TAL FINE PUO':
 - ISCRIVERE IPOTECA SUI BENI IMMOBILI DEL DEBITORE;
 - DISPORRE IL FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI;
 - NOTIFICARE IL PIGNORAMENTO;
 - ESERCITARE OGNI AZIONE CAUTELARE O CONSERVATIVA A TUTELA DEL CREDITO

L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

- L'ART. 22 D.Lgs. n. 472/97 RICONOSCE LA FACOLTA' ALL'ENTE IMPOSITORE DI CHIEDERE IN BASE ALL'ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONI O AL P.V.C. L'ISCRIZIONE DI IPOTECA SUI BENI IMMOBILI O IL SEQUESTRO DI QUALSIASI BENE DEL DEBITORE E DEI COOBBLIGATI CON ISTANZA RIVOLTA AL GIUDICE TRIBUTARIO NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO SPECIALE RISPETTO AL GIUDIZIO DI MERITO
- IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE PUO' ESSERE CHIESTO A TUTELA DEL CREDITO PER SANZIONI, TRIBUTI ED INTERESSI
- IL SEQUESTRO HA NATURA CONSERVATIVO-CAUTELARE MENTRE L'IPOTECA ASSICURA UNA GARANZIA REALE E DETERMINA LA NASCITA DI UN DIRITTO DI PRELAZIONE IN CASO DI ESPOPRIAZIONE

L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

- LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA AL PRESIDENTE DELLA CTP E DEVE RICORRERE IL PERICULUM IN MORA
- L'ISTANZA VIENE NOTIFICATA ALLA PARTI INTERESSATE, LE QUALI ENTRO 20 gg. POSSONO PRESENTARE MEMORIE DIFENSIVE
- TRASCORSI I 20 gg., IL PRESIDENTE FISSA LA TRATTAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO E DECIDE CON SENTENZA
- IL CASO DI ECCEZIONALE URGENZA DECIDE CON DECRETO CONTRO CUI E' AMMESSO RECLAMO ENTRO 30 gg.
- LE PARTI POSSONO PRESTARE NEL CORSO DEL GIUDIZIO IDONEA GARANZIA MEDIANTE CAUZIONE O FIDEIUSSIONE

L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

- IL PROVVEDIEMTNO PERDE EFFICACIA SE NEL TERMINE DI 120 gg. DALLA LORO ADOZIONE NON VIENE NOTIFICATO L'ATTO DI CONTESTAZIONE O IRROGAZIONE, MA ANCHE A SEGUITO DI SENTENZA CHE ACCOGLIE IL RICORSO E CHE COSTITUISCE TITOLO PER LA CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA
- IN CASO DI ACCOGLIMENTO PARZIALE, SU ISTANZA DI PARTE, IL GIUDICE RIDUCE L'ENTITA' DELL'ISCRIZIONE O DEL SEQUESTRO
- SE LA SENTENZA E' PRONUNZIATA DALLA CASSAZIONE PROVVEDE IL GIUDICE LA CUI SENTENZA E' STATA IMPUGNATA CON RICORSO PER CASSAZIONE

FERMO AMMINISTRATIVO

- CONSISTE IN UNA MISURA CAUTELARE ATTIVATA DALL'ADR ATTRAVERSO LA TRASCRIZIONE DEL FERMO DEL BENE MOBILE REGISTRATO, PER ESEMPIO UN'AUTOMOBILE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO CON CONSEGUENTE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
- IL FERMO AMMINISTRATIVO È PRECEDUTO DA UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA CHE INVITA IL CONTRIBUENTE A METTERSI IN REGOLA NEI SUCCESSIVI 30 gg.
- SE DOPO IL FERMO IL DEBITO CONTINUA A NON ESSERE PAGATO, L'ADR PUÒ SOTTOPORRE A PIGNORAMENTO IL BENE FERMATO E VENDERLO ALL'ASTA. LA LEGGE STABILISCE ANCHE CHE IL DEBITORE NON È TENUTO AL PAGAMENTO DI SPESE PER LA CANCELLAZIONE DEL FERMO NÉ ALL'ADR, NÉ AL PRA
- IL FERMO NON VIENE ISCRITTO SE IL DEBITORE DIMOSTRA, ENTRO I 30 gg. CHE IL BENE MOBILE È STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ

FERMO AMMINISTRATIVO

- CONSISTE IN UNA MISURA CAUTELARE ATTIVATA DALL'ADR ATTRAVERSO LA TRASCRIZIONE DEL FERMO DEL BENE MOBILE REGISTRATO, PER ESEMPIO UN'AUTOMOBILE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO CON CONSEGUENTE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
- IL FERMO AMMINISTRATIVO È PRECEDUTO DA UNA COMUNICAZIONE PREVENTIVA CHE INVITA IL CONTRIBUENTE A METTERSI IN REGOLA NEI SUCCESSIVI 30 gg.
- SE DOPO IL FERMO IL DEBITO CONTINUA A NON ESSERE PAGATO, L'ADR PUÒ SOTTOPORRE A PIGNORAMENTO IL BENE FERMATO E VENDERLO ALL'ASTA. LA LEGGE STABILISCE ANCHE CHE IL DEBITORE NON È TENUTO AL PAGAMENTO DI SPESE PER LA CANCELLAZIONE DEL FERMO NÉ ALL'ADR, NÉ AL PRA
- IL FERMO NON VIENE ISCRITTO SE IL DEBITORE DIMOSTRA, ENTRO I 30 gg. CHE IL BENE MOBILE È STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ

PIGNORAMENTO MOBILIARE

- L'ADR PUÒ PIGNORARE BENI MOBILI DI PROPRIETÀ, DISPONIBILI PRESSO L'ABITAZIONE O NEI LOCALI DOVE IL DEBITORE SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ
- I BENI MOBILI, IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO, SONO IN SEGUITO MESSI ALL'ASTA. PER DEBITI FINO A € 2.000 DAL 13.7.2011 L'APPLICAZIONE DELLE MISURE ESECUTIVE È PRECEDUTA DALL'INVIO PER POSTA ORDINARIA DI DUE SOLLECITI, DI CUI IL SECONDO A DISTANZA DI ALMENO 6 MESI DAL PRIMO
- IL DL 201/2011 HA INTRODOTTO DELLE NOVITÀ SULLA VENDITA DEI BENI: IL DEBITORE HA FACOLTÀ DI PROCEDERE ALLA VENDITA DEL BENE PIGNORATO O IPOTECATO AL VALORE DETERMINATO EX ARTT. 68 E 79 DEL DPR 602/73, CON IL CONSENSO DELL'ADR, IL QUALE INTERVIENE NELL'ATTO DI CESSIONE E AL QUALE È INTERAMENTE VERSATO IL CORRISPETTIVO DELLA VENDITA. L'ECCEDENZIA DEL CORRISPETTIVO RISPETTO AL DEBITO È RIMBORSATA AL DEBITORE ENTRO I 10 gg. LAVORATIVI SUCCESSIVI ALL'INCASSO

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

- SE ANCHE A SEGUITO DELL'ISCRIZIONE DI IPOTECA IL CONTRIBUENTE CONTINUA A NON PAGARE, L'ADR DOVRÀ PROCEDERE AL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE, OSSIA L'ATTO ESECUTIVO CON CUI HA INIZIO LA PROCEDURA DI VENDITA ALL'ASTA DELL'IMMOBILE.
- IL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE È EFFETTUATO AL DI SOPRA DI DETERMINATI IMPORTI E SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DALLA LEGGE. IN PARTICOLARE, IN BASE ALLE ULTIME DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (DL n. 69/2013) L'ADR NON PUÒ EFFETTUARE IL PIGNORAMENTO SE L'IMMOBILE È L'UNICO DI PROPRIETÀ DEL DEBITORE, SE È ADIBITO AD USO ABITATIVO E SE LO STESSO VI RISIÈDE ANAGRAFICAMENTE, AD ECCEZIONE DELLE ABITAZIONI DI LUSO
- NEGLI ALTRI CASI SI PUÒ PROCEDERE ALL'ESPROPRIAZIONE SE L'IMPORTO DEL DEBITO ISCRITTO A RUOLO È SUPERIORE A 120 MILA EURO E NON PRIMA DI SEI MESI DALL'ISCRIZIONE DI IPOTECA

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

- L'ADR PUÒ RICHIEDERE AL TERZO DI PAGARE LE SOMME DI CUI IL CONTRIBUENTE È CREDITORE ENTRO I LIMITI DELL'IMPORTO DOVUTO. CON RIFERIMENTO AL PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO, IL DL n. 16/2002, HA STABILITO DELLE SOGLIE PER LA PIGNORABILITÀ DELLO STIPENDIO/PENSIONE E DELLE ALTRE INDENNITÀ CONNESSE AL RAPPORTO DI LAVORO:
- per importi fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
 - per somme comprese tra 2.500 e 5.000 euro è un settimo;
 - se si superano i 5.000 mila euro si applica la quota di un quinto, che costituisce il limite massimo pignorabile.
- SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DL n. 69/2013 IL PIGNORAMENTO NON PUÒ INCLUDERE L'ULTIMO STIPENDIO/PENSIONE AFFLUITO SUL CONTO CORRENTE DEL DEBITORE, CHE RESTA QUINDI NELLA SUA PIENA DISPONIBILITÀ

ESECUZIONE ESATTORIALE

- L' ESPROPRIAZIONE FORZATA INIZIA CON IL PIGNORAMENTO (che è un'ingiunzione che l'ufficiale della riscossione fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre la garanzia del credito i beni che si assoggettano ad espropriazione ed i frutti di esso), LA VENDITA E' EFFETTUATA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO A CURA DELL' ADR E SENZA NECESSITA' DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIALE
- Ex art. 66, nel caso di **espropriazione mobiliare**, l'adr procede autonomamente, affiggendo alla casa comunale, per 5 gg. anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, ora e luogo del primo e del secondo incanto;
- Ex art. 78, l' **espropriazione immobiliare** si esegue mediante la trascrizione di un avviso contenente l'importo per cui si procede, il giorno, il luogo e l'ora del I, II e III incanto, il prezzo base e l'aumento dell'offerta

- Ex art. 72, nell'**espropriazione presso terzi**, l'atto di pignoramento di fitti e pigioni dovute da terzi al debito contiene l'ordine all'inquilino di pagare direttamente all'agente della riscossione i fitti e le pigioni scaduti e a scadere fino a concorrenza del credito per cui si procede. Solo in caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato, secondo le norme del c.p.c., con intervento del giudice dell'esecuzione
- Ex art. 54, i creditori possono solo partecipare alla distribuzione del ricavato e non all'espropriazione del bene pignorato
- Il governo dell'esecuzione esattoriale è rimesso all'adr, salvo l'intervento del giudice dell'esecuzione quando occorre risolvere conflitti, concedere autorizzazioni, distribuire il ricavato

- PER TALI CONTROVERSIE CONTINUA AD APPLICARSI l'art. 57 DPR n. 602/73 CHE NON AMMETTE AZIONI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (di cui all'art. 615 c.p.c.) NE' AGLI ATTI ESECUTIVI (di cui all'art. 617 c.p.c.) RELATIVE ALLA REGOLARITÀ FORMALE E ALLA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO (**MENTRE L'OPPOSIZIONE DI TERZO EX ART. 619 C.P.C. DEVE ESSERE PROPOSTA PRIMA DELLA DATA FISSATA PER IL PRIMO INCANTO**)